

4

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo00oo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 11°, 12° e 13° LOTTO CASE PO-
POLARI NEL COMUNE DI OSTUNI.-

N° 1116 di Repertorio.

CONTRATTO DI APPALTO TRA

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi e
- L'Impresa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo

Importo netto.....L. 57.110.240,-

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno *21*
dici del mese di Giugno, nella sede dell'Istitu-
to Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, sita in Via G.B. Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo PALMA fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula del presente contratto, del Consi-
glio di Amministrazione dell'Istituto predetto, giu-
sta delibera. 10/II/1955, n. 347, ai sensi dell'artico-
lo 151. del R.D. 28/4/1938, n. 1165, sono comparsi sen-
za l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti ri-
nunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vi-
gente legge notarile del 12/2/1913, n. 89.-

1) - Il Sig. Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, di anni 44, nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. di Brindisi;

2°) - Il Sig. SPECCHIA Bitantonio fu Cataldo, nato ad Ostuni il 10/8/1902 ed ivi domiciliato alla Via Corso Cavour, titolare dell'Impresa omonima.-

P R E M E S S O:

che il Ministero dei LL.PP. Direzione Gen.le Edilizia Statale e Sovvenzionata, con provvedimento 15/5 1956, n. 4756, diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Provveditorato alle OO.PP. di Bari ed all'Istituto Autonomo Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amm.vo del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n. 16 in data 21 3/956, ha approvato nell'importo di L. 63.000.000, di cui L. 59.000.000 a base d'asta, il progetto in data febbraio 956 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2/7/49, n. 408 per l'esercizio 955/56, giusta decreto del Ministero LL.PP. 18/4/56, n. 2917/3150 registrato alla Corte dei Conti il 5/5/56 Reg. 18-foglio 152, autorizzando altresì l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi a provvedere allo appalto dei citati lavori mediante gara di licita-

zione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile ;

-che il Ministero dei LL.PP.con circolare 13/3/1956 n.2564/61-A.1.ha esteso agli Istituti di Case Popolari la nuova procedura per l'espletamento alle gare per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata, con l'applicazione delle norme di cui alla circolare 6/12/1955, N.6855/61-A.1.;

-che disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 24 Maggio 1956 ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a n.18 Imprese edilizie e cooperative come da raccomandata 10/5/1956, n.2534 (allegato 1), stabilendosi al giorno 23/5/1956, ad ore diciotto la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

-che esperita la detta licitazione privata come da verbale 24/5/1956 (allegato 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa SPECCHIA Vintantonip fu Cataldo da Ostuni, col ribasso d'asta di 3,35% (lire tre e centesimi trentacinque per cento);

che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto (allegato 3) ed

alle altre condizioni contenute nell'invito a licitazione in data 10/5/1956, n. 2534;

-che l'Impresa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo, con istanza 28/5/1956 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d'appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione del Banco di Napoli (allegato 4) offrendo un ulteriore ribasso del 0,18% a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di £.3,35%;

-che tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto appaltante nella seduta del 1° giugno 1956.

TUTTO CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1° - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (allegato n. 5) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e la Impre

sa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo "IMPRESA".=

ART.2° - ⁴orma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D.28/5/1895 e successive modifiche .=

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata.=

ART.3° - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto alla Impresa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo che accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 11°, 12° e 13° lotto in Ostuni, regione Commenda giusto progetto redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento 15/5/1956, n.4756, per l'importo di L.59.200.000.= (lire cinquantanovemilioni duecentomila) che, per effet

to del ribasso offerto in sede di licitazione di £.3,35% (lire tre e centesimi trentacinque per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di lire 0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento), in tutto £.3,53% (lire tre e centesimi cinquantatré per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette £.57.110.240 (lire cinquantasettemilioniventodiecimiladuecentoquaranta).=

ART.4° - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti dall'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.=

ART.5° - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente esaminata durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.=

ART.6° - L'Impresa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle e

che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di Assicurazioni Sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo alla cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base e agli Stati d'Avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivi corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

ART. 7° - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento in acconto a rate di nette lire 5.000.000 (lire cinquemilioni) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusto quanto stabilito all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art.

58 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di £. 380.000.000 concesso dalla Cassa DD. PP. con provvedimento n. 63721 posizione n. 740759 del 7/3/1956 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 8/4/1954 n. 144. =

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione nei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuazione compreso detto onere nell'alea contrattuale. =

ART. 8° - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita 48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dallo art. 1 della Legge 10/12/1953, n. 936. =

ART. 9° - A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20/3/1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei

danni. =

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

ART. 10° - Il titolare dell'Impresa Sig. SPECCHIA

Vitantonio fu Cataldo, dichiara di assumere anche la Direzione del proprio Cantiere. =

ART. 11° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali per l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto l'Ing. Luigi MAGGI di anni 33 nato e residente in Mesagne che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare. =

ART. 12° - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi. =

ART. 13° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo costituisce in luogo della detta cauzione, la fidejussione bancaria

sino alla concorrenza di L.2.855.512 (duemilioni-ottocentocinquantacinquemilacinquecentododici), del Banco di Napoli Succursale di Brindisi giusto atto 7 giugno 1956 - Segreteria Fidi GG/gg(allegato 6). Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. =

ART. 14° - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità Generale per la costruzione d'opere dipendenti al Ministero dei Lavori Pubblici. =

ART. 15° - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari

che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART.16° - Le spese tutte del presente contratto, per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari.-

ART.17° - Il Sig.Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe nella veste e qualità sopradetta, riconosciuto che la cauzione definitiva presentata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, affida all'Impresa SPECCHIA Vitantonio fu Cataldo l'esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Ing.MAGGI Luigi di Giuseppe di anni 53 e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto, e pubblicato, il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato, essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di avere presa visione in precedenza.-

Il presente contratto redatto in carta libera verrà registrato a tassa fissa minima a norma dello art.14 della Legge 2/7/1949,n.408 e successive integrazioni, contenute disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di 3 fogli di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia per intero su 12 facciate e righe 10 sino a questo punto della facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto letto si sottoscrive.-

Firmati: Ubaldo Vallarino; Specchia Vitantonio fu Cataldo; Luigi Maggi di Giuseppe; Avv. Vincenzo Palma Funzionario Rogante. PER COPIA CONFORME Giugno 1956

IL DIRETTORE SEGRETARIO

Visto:

(Avv. Vincenzo PALMA)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Registrato a Brindisi il 27 giugno 1956 al n.1844 mod.I vol.108 - Esatte lire duemilasettecentosessanta.

Il Procuratore Superiore firmato Illegibile.

Ricevuto e conforme

18/6
[Signature]

PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)



IL SEGRETARIO

[Signature]